Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Venerdì, 30 gennaio** — **Numero 24**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione degli articoli 1 e 8 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori nei riguardi degli alloggi, il presidente del Consiglio dei ministri, con suo decreto in data 29 corrente mese, ha nominato commissario del Governo per la città di Livorno il cav. avv. Camillo Petroncelli, giudice presso quel tribunale.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2597 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 44 del regolamento speciale di contabilità per l'Amministrazione delle poste, approvato con R decreto dell'11 dicembre 1873;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 790, del 12 aprile 1917, col quale venne elevato da L. 1000 a L. 1500 il limite massimo delle retribuzioni da corrispondersi pei servizi di procacciato a piedi da conferirsi mediante nomina con decreto Ministeriale;

Considerato che il limite di annue L. 1500 fissato dal su ricordato decreto, non è più in relazione con le odierne esigenze dei servizi e con le condizioni economiche del paese, coi miglioramenti accordati coi decreti n. 444, del 7 aprile 1918 e n. 1379, del 13 luglio corrente anno;

Ritenuto necessario di elevare tale limite in misura adeguata alle nuove esigenze del mercato della prestazione d'opera, onde possa riuscire agevole il collocamento dei servizi suindicati, resosi ognor più difficile;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo di lire mille (L. 1000) annue, fissato con l'art. 44 del regolamento speciale di contabilità per l'Amministrazione delle poste, approvato con R. decreto 11 dicembre 1873 ed elevato a lire millecinquecento (L. 1500) col decreto Luogotenenziale nu-

mero 790, del 12 aprile 1917, per i servizi di trasporto degli effetti postali da conferirsi mediante nomina con decreto Ministeriale, è elevato ad annue lire tremila (L. 3000) con effetto dal 1° gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2691 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduta la legge 1° aprile 1917, n. 557;

Udito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pe l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per l'applicazione della legge 1° aprile 1917, n. 557, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Art. 2.

Il detto regolamento entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO
in applicazione della legge 1° aprile 1917, n. 557.

Art. 1.

Il professore che debba essere collocato a riposo ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, e sia ammesso a continuare nell'insegnamento a norma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1917, n. 557, conserverà il diritto allo stipendio che gli compete sino alla fine dell'anno *accademico in corso.*

Agli effetti della disposizione precedente, l'anno accademico sarà computato a norma dell'art. 1 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796.

Il professore che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dovrà far constare mediante l'attestazione del rettore, udito il preside o direttore della Facoltà o scuola, di aver iniziato il corso.

Art. 2.

I professori emeriti faranno, come tali, parte del corpo accademico e dei Consigli di Facoltà o scuola, con diritto a partecipare a quelle adunanze dei detti Consigli di Facoltà o scuola che dalle disposizioni vigenti non siano riservate ai soli professori ordinari, straordinari stabili o straordinari; potranno far parte del Consiglio accademico, quando si trovino in uno dei casi previsti dall'art. 8 del regolamento generale universitario. Parteciperanno anche all'assemblea generale dei professori limitatamente agli effetti di cui al n. 3 dell'art. 13 del regolamento generale universitario. Quali rappresentanti ufficiali della Facoltà o scuola potranno fa parte delle Commissioni per libere docenze e di quelle per gli esami di laurea e per gli esami speciali.

Art. 3.

I professori emeriti, di cui agli articoli precedenti, potranno dettare nella Facoltà o scuola, cui sono rimasti addetti, corsi privati su una delle materie che vi si insegnano e delle materie affini.

Per tale corso si applicheranno le norme vigenti sull'insegnamento a titolo privato.

Art. 4.

Per ottenere i mezzi necessari per l'insegnamento e per gli studi sperimentali di cui all'art. 4 della legge 1° aprile 1917, n. 557, il professore emerito, quando non si trovi d'accordo col professore che gli è succeduto nella cattedra e nella direzione dell'Istituto, rivolgerà domanda al rettore, indicando il programma del corso che intende svolgere o la natura degli studi che si propone di compiere. La domanda sarà dal rettore trasmessa al professore titolare della cattedra e direttore dell'Istituto, il quale comunicherà per iscritto, sempre per mezzo del rettore, la sua risposta al professore emerito.

Se la concessione non sia ritenuta soddisfacente dal professore emerito, questi potrà appellarsene alla Facoltà o scuola.

Contro la deliberazione della Facoltà o scuola è ammesso ricorso al Ministero, che deciderà su parere conforme della Giunta del Consiglio superiore di istruzione pubblica.

Per l'insegnamento o studi in materia diversa da quella della cattedra di cui l'emerito fu titolare, quand'anche da lui tenuta per incarico, si applicheranno le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento generale universitario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 31 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Reali decreti del 27 novembre 1890, n. 7281, e del 10 dicembre 1911, n. 1835, relativi alla tariffa dei prezzi per la monta dei cavalli stalloni erariali;

Ritenuta l'opportunità di modificare le tariffe stabilite per i riproduttori non classificati in categoria speciale;

Sentito il Consiglio ippico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tariffa dei prezzi per la monta dei cavalli stalloni dello Stato, non classificati in categorie speciali, è stabilita come appresso:

Stalloni di 1ª categoria, tassa di monta L. 80.
Id. » 2ª id. id id. » 60.
Id. » 3ª id. id. id. » 25.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 40 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 del R. decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per l'esecuzione del Regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Art. 1.

Per accertare il fatto e il tempo della scomparsa, a norma del capoverso dell'art. 3 del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1467, al ricorso che contiene domanda di dichiarazione di morte presunta, potrà essere unito un atto di notorietà formato dal sindaco in base alle risultanze dei registri di stato civile o di anagrafe e sulla attestazione di tre testimoni, nel quale siano esposte le circostanze dei fatti in seguito ai quali fu verificata la scomparsa della persona di cui si tratta.

Il sindaco, prima di formare l'atto, avrà cura di assumere informazioni e ne riferirà le risultanze nell'atto di notorietà, dichiarando inoltre se e quali comunicazioni ufficiali siano comunque pervenute all'ufficio comunale in ordine alle circostanze affermate dagli interessati.

Art. 2.

Qualora la dichiarazione di morte presunta riguardi un militare del R. esercito o della R. marina, e persona addettavi in qualsiasi qualità o funzione, per la quale le competenti autorità militari, a norma delle disposizioni vigenti, siano autorizzate a rilasciare dichiarazione di irreperibilità, tale dichiarazione sarà unita al ricorso. Se l'originale della dichiarazione non sia in possesso dell'interessato, sarà unita al ricorso la copia o in duplicato.

Nel caso che in seguito alla scomparsa sia stata liquidata la pensione a favore degli aventi diritto, si può darne la prova di questa circostanza con legale attestato, che dispensa dal presentare la dichiarazione sopra indicata.

Art. 3.

Ferma la facoltà di ordinare le investigazioni reputate necessarie a norma dell'art 6 del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, l'autorità giudiziaria, qualora l'accertamento dei fatti indicati nell'art. 1 del detto decreto-legge non le apparisca sufficiente, può richiedere alle parti, o anche direttamente alle competenti autorità, notizie o documenti secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 4.

L'accertamento dei fatti enumerati nel n. 1 dell'art. 1 del ricordato decreto-legge, può essere fornito dal Ministero della guerra o da quello della marina, mediante un certificato in cui sia data notizia ufficiale, e per quanto possibile precisa, con dati di tempo e di luogo, dell'operazione militare o del fatto di guerra o dipendente dalla guerra in seguito al quale si ritiene verificata la scomparsa.

Nel certificato sarà inoltre specificato se dagli atti esistenti risulti la scomparsa della persona di cui si tratta, o almeno risulti la partecipazione o la presenza di essa alla predetta operazione o fatto di guerra.

Qualora nessuna precisa attestazione sia possibile su queste circostanze, nel certificato verrà dichiarato se e quali elementi risultino dagli atti per ammettere o per escludere la possibilità delle circostanze medesime.

Art. 5.

Per l'accertamento dei fatti indicati nel n. 2 dell'art. 1 del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, sarà richiesto alle autorità marittime competenti, direttamente o per mezzo del Ministero della marina o di quello dei trasporti marittimi e ferroviari, un certificato con indicazione precisa del naufragio o altro infortunio marittimo affermato e con attestazione della presenza e conseguente scomparsa della persona di cui si tratta.

Qualora su questa seconda circostanza non sia possibile alcuna attestazione precisa, nel certificato sarà indicato se e quali elementi risultino per ammettere o per escludere la possibilità della presenza e della successiva scomparsa.

Le informazioni potranno essere richieste, se occorra, per tramite del Ministero degli affari esteri al competente Ufficio consolare all'estero, qualora trattisi di persona che si sarebbe imbarcata in un porto estero, o i fatti possano essere stati comunque accertati all'estero.

Art. 6.

Nei casi indicati nel n. 3 dell'art. 1 del predetto decreto-legge, il legale documento che accerti i fatti della prigionia di guerra e del mancato ritorno del prigioniero sarà richiesto al Ministero della guerra o al Ministero della marina. Si applicano anche per questo documento le disposizioni dei capoversi dell'art. 4.

Per il caso di internamento non seguito da rimpatrio, il certificato verrà richiesto all'autorità comunale dell'ultimo domicilio della persona che fu poi internata, ovvero al Ministero dell'interno (Direzione generale di pubblica sicurezza) il quale ne curerà il rilascio sia direttamente sia a mezzo delle autorità locali.

Art. 7.

Nella compilazione dei certificati indicati negli articoli precedenti, le competenti autorità devono inoltre tener conto delle richieste che fossero fatte dall'autorità giudiziaria per l'accertamento di speciali circostanze, esponendo in ogni caso tutti gli elementi di fatto che possano influire per l'accertamento occorrente.

Art. 8.

Il tribunale o il procuratore del Re, potrà pure, qualora ne riconosca l'opportunità in seguito all'esame degli atti e dei certificati, chiamare davanti a sè una o più persone di notoria probità, che si possano presumere informate, per sentirle, senza formalità di procedura, nelle loro osservazioni in ordine alla presumibile scomparsa, interrogandole liberament

sui rapporti di famiglia, di parentela, di amicizia dello scomparso e su quanto altro possa comunque influire sul giudizio. Possono tali persone essere sentite anche mediante delegazione al pretore del luogo ove si trovano.

Potrà inoltre il tribunale ordinare che a cura e spese del ricorrente siano inseriti in uno o più giornali, che indicherà espressamente, così del Regno come eventualmente di paesi esteri, speciali avvisi per rendere notoria la procedura in corso ed invitare chiunque sia in grado di dare notizie dello scomparso e comunicarle entro un certo termine al presidente del tribunale. Ricevute simili comunicazioni, può essere invitato l'autore di esse a presentarsi in persona a norma del comma precedente.

Art. 9.

La dichiarazione di morte presunta, potrà essere pronunziata anche se i documenti esibiti dal ricorrente e i certificati rilasciati a norma del presente decreto non valgano a dare la piena dimostrazione dei fatti che occasionarono la scomparsa, quando da essi e dalle investigazioni eseguite in conformità dell'art. 6 del R. decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, e tenuto conto del tempo trascorso, risulti un complesso di indizi gravi e concordanti dai quali si possa indurre il convincimento della sussistenza degli estremi richiesti per la detta dichiarazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro della giustizia e degli affari di culto: MORTARA.

Il numero 41 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1322, relativo alla ricostituzione agraria del Montello;

Viste le deliberazioni dei comuni di Montebelluna, Volpago, Arcade, Nervesa e Crocetta Trevigiana e della cattedra ambulante di agricoltura di Montebelluna, con le quali gli Enti predetti chiedono di essere uniti in Consorzio, avente per fine la ricostituzione agraria del Montello;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Consorzio fra i comuni di Montebelluna, Volpago, Arcade, Nervesa e Crocetta Trevigiana, e la cattedra ambulante di agricoltura di Montebelluna, eretto in Ente morale ed avente per fine la ricostituzione agraria del Montello.

Con decreto del Nostro ministro proponente sarà provveduto all'approvazione dello statuto del Consorzio, il quale avrà la durata di anni trenta, salvo proroga.

Art. 2.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio, composto del presidente della cattedra ambulante di agricoltura per il distretto di Montebelluna, di cinque rappresentanti dei Comuni indicati nel precedente articolo, designati dai rispettivi Consigli comunali, e di tre membri scelti dal ministro di agricoltura.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ed i componenti del Consiglio stesso sono nominati con decreto del ministro, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 3.

Il Consorzio provvederà alla costituzione ed al funzionamento di un podere sperimentale, che sarà annesso alla cattedra ambulante di agricoltura di Montebelluna e funzionerà per conseguire, a vantaggio delle popolazioni dei cinque Comuni di cui all'art. 1, i seguenti scopi:

a) la sperimentazione e il miglioramento di piante fruttifere, orticole e industriali;

b) l'istituzione e l'esercizio di una stazione di monta taurina e suina;

c) l'ammaestramento degli agricoltori dei cinque Comuni Montelliani all'uso delle macchine agricole e in genere alle pratiche inerenti al progresso dell'agricoltura;

d) lo studio delle infezioni delle piante coltivate e la divulgazione dei relativi mezzi profilattici e distruttivi;

e) l'insegnamento della razionale sistemazione del suolo e della costruzione di serbatoi di acqua piovana per uso agricolo.

Art. 4.

Ai fini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1322, e del presente decreto, i residui capitali della Cassa Montelliana, istituita dalla legge 21 febbraio 1892, n. 57, modificata dalla legge 15 febbraio 1900, n 51, ammontanti attualmente a L. 433,859,15 e depositati alla Cassa dei depositi e prestiti, saranno erogati dal Consorzio:

1° nella misura di 7/8 del loro ammontare, per provvedere alle spese di acquisto del terreno, di impianto e funzionamento del podere sperimentale di cui al precedente articolo;

2° nella parte rimanente, per conferire premi a favore degli agricoltori dei cinque Comuni di cui all'art. 1, mediante concorso per la costruzione di serbatoi di acqua piovana e per la sistemazione di scoli ed opere di piccola bonifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2516. **Regio decreto 4 dicembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, viene istituita in Orsogna una R. scuola professionale per l'avviamento ai mestieri del fabbro-meccanico, del falegname e del muratore.

N. 2533. **Regio decreto 21 dicembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Giussano (Milano) di applicare, dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 1000

N. 2534. **Regio decreto 21 dicembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sesto Godano (Genova) di applicare, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Giardini (Messina)

SIRE,

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Messina pose in luce gravi

irregolarità ed abusi nel funzionamento dell'Amministrazione comunale di Giardini, specialmente per quanto concerne il servizio annonario, la riscossione delle tasse obbligatorie per legge e la gestione del dazio consumo. Risultò inoltre che i pubblici servizi erano in istato di deplorevole abbandono e che partigianerie d'ogni genere erano state compiute a favore degli amici ed a danno degli avversari dell'Amministrazione.

L'accertamento di tali fatti, dei quali già la popolazione aveva avuto sentore, destò un vivissimo fermento, con pubbliche manifestazioni contro gli amministratori, tanto che il prefetto, a tutela dell'ordine pubblico, dovette inviare sul luogo un funzionario di pubblica sicurezza ed adeguati rinforzi.

Frattanto sette sui quindici consiglieri assegnati al Comune e sui tredici in carica (due erano già stati dichiarati decaduti) rassegnarono le dimissioni.

Il prefetto non mancò di adoperarsi per una soluzione della crisi, inviando sul luogo un suo commissario per tentare la riunione del Consiglio, ma l'adunanza rimase deserta, sicchè il commissario dovette prendere atto delle dimissioni.

Il Consiglio, ridotto a sei consiglieri soltanto, dei quali cinque fanno parte della Giunta, si trova di fatto nella impossibilità di funzionare anche per la persistente ostilità della popolazione.

Non potendosi, d'altro canto, per evidenti ragioni d'ordine pubblico, far luogo, per ora, alla convocazione dei comizi elettorali per la integrazione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio per far luogo alla gestione straordinaria di un commissario Regio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 dicembre 1919, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148 nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Giardini, in provincia di Messina è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Salvatore Tranchida è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi - comm. Gerolamo Biscaro - gr. uff. Ernesto Filipponi - comm. Silvio Belleni.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet - comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 per la nave *Izabran*:

Udita la relazione del commissario delegato cons. Formica nel giudizio per l'accertamento del carattere nazionale italiano dei proprietari del piroscafo *Izabran* confiscato con sentenza 15 aprile 1919 in base all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito l'avv. Mario Vella che nell'interesse della Ditta Giovanni Racich concluse perchè:

1° si dichiarino inapplicabili le disposizioni degli art. 1° decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, 6 decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 e 1, 2, decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 per essere rimasto accertato che il piroscafo *Izabran* giunse a Venezia il 7 aprile 1914 ed ivi fu lasciato dal proprietario;

2° subordinatamente ed in merito agli accertamenti fatti ritenere che il piroscafo possa considerarsi di nazionalità italiana perchè iscritto al porto di Trieste e per il carattere prettamente nazionale della Ditta amministratrice ed in parte proprietaria dello stesso; o comunque dichiarare che esso appartiene per carati 1 e 1/2 a Banaz Natale fu Natale di Ragusa, per 1/8 a Boraine Romano di Trieste per 1/4 a Maranovich Giuseppe, per 1/8 a Maranovich Girolamo di Scardona, per 1/2 a Pio Negri, per 1/4 a Schmitz Livia, nata Veneziani, di Trieste, per 1/8 a Ugo Venuti di Fiume e per 1/8 a Savanovich di Nicolò da Capodistria, tutti cittadini di nazionalità italiana, e pel rimanente a francesi, inglesi e serbi, questi ultimi italofili e nemici dell'Austria;

3° di conseguenza sospendere gli atti di ripartizione ed informare il Governo del Re per il rilascio della nave e dei noli;

Sentito il commissario del Governo il quale ha insistito nelle sue conclusioni scritte colle quali chiese che sia informato il Governo del Re degli accertamenti dai quali risulta che il piroscafo *Izabran* apparteneva per carati 1 e 1/2 agli eredi di Banaz Natale fu Natale, tutti, meno Banaz Natale, individui di nazionalità italiana originari di regioni soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico, per 1/8 di carato a Boraine Romano, per 1/2 a Negri Pio, per 1/4 a Schmitz Livia, nata Veneziani, per 1/8 a Venuti Ugo, per 1/4 a Marassovich Giuseppe e per 1/8 a Marassovich Girolamo, tutti individui di nazionalità italiana, originari di regioni già soggette al dominio dell'Impero austro-ungarico;

Ritenuto che questa Commissione con sentenza 15 aprile 1919 dichiarava legittima la cattura del piroscafo *Izabran* sequestrato come nave mercantile di bandiera austro-ungarica ai sensi dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e per essa dell'indennità di assicurazione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronunciava la confisca dell'indennità medesima;

A seguito di domanda della Ditta Navigazione libera triestina Giovanni Racich di Trieste, amministratrice del piroscafo, questa

Commissione, su richiesta del commissario del Governo, ordinava procedersi agli atti istruttori necessari per accertare il carattere nazionale dei proprietari del piroscafo. L'istruttoria, che si svolse a Roma, Trieste, Venezia e Fiume, venne chiusa con ordinanza presidenziale 30 settembre 1919. All'udienza del 31 ottobre venne discussa la causa, presentandosi dalle parti le conclusioni sopraccennate;

Considerando che dal certificato di registro risulta che il piroscafo appartiene ad un consorzio di caratisti, ed è amministrato dalla Ditta Giovanni Racich, rappresentante degli armatori, la quale possiede anche in proprio carati 7 3/4;

Questa Ditta, costituita già dal sig. Giovanni Racich, ed ora dalla vedova sig.ra Maria Racich, rappresentata dal procuratore dott. Michele Kalin, devesi, come si rilevò su contemporanea sentenza relativa al piroscafo *Maria Racich*, considerare di nazionalità serba, poichè a tale nazionalità appartengono e dichiarano del resto sempre di appartenere i suoi titolari.

Inapplicabile è perciò nei suoi confermati l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 che si riferisce soltanto agli individui di nazionalità italiana originari di regioni soggette al dominio dell'Impero austro-ungarico.

La Ditta Racich deve considerarsi di nazionalità straniera, pur essendo dimostrato da numerose ed autorevolissime testimonianze, quali quelle del senatore Valerio, degli onorevoli Gesser e Smerchinich e vice ammiraglio Zavaglia, che il suo titolare Giovanni Racich fu sempre, e specialmente durante la guerra, avversario del governo austriaco e sincero amico del nostro paese il cui intervento contro l'Austria aveva augurato fervidamente e pubblicamente e la cui lingua aveva adottato esclusivamente nei rapporti così interni come esterni della sua azienda.

La nazionalità di una ditta commerciale è data esclusivamente dalla nazionalità dei suoi proprietari, non dai loro sentimenti o da particolari atteggiamenti assunti.

Così non si può in questo giudizio tener conto che i quattro piroscafi della Ditta Racich sequestrati in applicazione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, si trovavano nei nostri porti per volere del proprietario e che anzi uno di essi vi era stato portato per richiesta di questi dal porto neutrale di Malaga dove si trovava.

Tale circostanza, come le altre già accennate, potrà essere invocata in altra sede, ma non può valere nè per l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, poichè il fatto rimane senza alcuna influenza sul carattere nazionale dei proprietari, nè può far considerare come non avvenuta la confisca che è stata invece ordinata da questa Commissione con sentenza non soggetta a revocazione per espresso disposto dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 306.

Devesi pertanto dichiarare non luogo a deliberare nei riguardi della Ditta Giovanni Racich.

Ciò non impedisce però di esaminare la domanda nei riguardi di tutti gli altri caratisti del piroscafo.

In questa speciale forma di Società adottata per l'esercizio dell'industria marittima ogni socio, o caratista, conserva una precisa quota della proprietà sociale e la sua personale condizione, anche nei riguardi della nazionalità, può quindi essere oggetto di separati accertamenti. Dalle indagini istruttorie è rimasto in proposito accertato che del piroscafo *Izabran* appartengono a individui di nazionalità italiana i seguenti carati:

1° un ottavo di Boraine Romano di Trieste la cui nazionalità italiana risulta da certificati dell'autorità comunale e dalle dichiarazioni del capitano di porto Fransin e dal signor Manincor, impiegato del Governo marittimo. Soggiungono però costoro che durante la guerra egli fu austriacante e ciò conferma il sig. Ugo Venuti, membro del Consiglio nazionale di Fiume, che soggiunge essere il fatto dovuto soltanto a debolezza di carattere, non ad un rimasti sempre italiani;

2° mezzo di Negri Pio, ed ora dei suoi eredi, tutti di nazionalità e sempre di fede italiana (testi avv. Cosulich, avv. Gesser, Smerchinich, Valerio);

3° un quarto a Schmitz Livia, nata Veneziani, italiana, come tutta la sua famiglia (sen. Valerio, on. Pitacco).

4° un ottavo a Venuti Ugo di Fiume, la cui italianità affermata dai sigg. avv. Cosulich, Tarabocchia, Fragiacomo, venne già riconosciuta da questa Commissione nel giudizio relativo ai piroscafi della Società « Oriente », che il Venuti presiede;

5° uno e mezzo a Banaz Natale fu Natale, armatore di Ragusa, ed ora ai suoi eredi, eccettuato però il figlio Banaz Natale. Infatti gli onorevoli Smerchinich, Ghiglianovich, nonchè Felice Gessi, avvocato Hebert, avv. Serragli hanno dichiarato che Banaz Natale, morto durante la guerra, fu di nazionalità italiana per lingua e per sentimenti e che era anzi uno dei capi del partito italiano di Ragusa. Eguali sentimenti professò sempre la moglie sua Banaz Adelaide, nata Remedelli, ed i suoi figli che egli fece educare in Italia, eccettuato il primogenito Banaz Natale, educato invece a Graz, e che divenne ed è fervente sostenitore della nazionalità jugoslava;

6° un quarto a Marassovich Giuseppe ed un ottavo a Marassovich Girolamo, italiani, come tutti i componenti la famiglia Marassovich, che gli onorevoli Ghiglianovich, Smerchinich e l'avvocato Hebert indicarono come l'anima della Società italiana di Scardona

7° un ottavo a Sovanovich Nicolò fu Giovanni di Capodistria, quindi italiano, come tutti gli abitanti di quella città;

Nessuna pronuncia può emettere questa Commissione per gli altri caratisti, che per dichiarazione della stessa ditta Racich non sono italiani;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 e 13 del regolamento interno 26 giugno 1915;

Provvedendo sulla domanda della ditta Racich perchè si dichiari accertato che il piroscafo *Izabran* appartiene in tutto od anche in parte ad individui di nazionalità italiana originari di regioni già soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico:

1° dichiara essere rimasto accertato che la proprietà del piroscafo *Izabran* appartiene ad individui di nazionalità italiana per i seguenti carati:

a) un ottavo di carato a Boraine Romano di Trieste;

b) un mezzo a Negri Pio di Trieste ed ora ai suoi eredi;

c) un quarto alla signora Schmitz Livia, nata Veneziani, di Trieste;

d) un ottavo a Venuti Ugo di Fiume;

e) uno e mezzo a Banaz Natale fu Natale, armatore di Ragusa, ed ora ai suoi eredi, eccettuato però il figlio Banaz Natale di nazionalità jugoslava;

f) un quarto a Marassovich Giuseppe ed un ottavo a Marassovich Girolamo di Scardona;

g) un ottavo a Savanovich Nicolò di Capodistria;

2° dichiara non luogo a provvedere nei riguardi degli altri caratisti e respingono le altre istanze della ditta Racich;

3° ordina sospendersi la ripartizione dei noli ed informarsi il Governo del Re dei suoi accertamenti per gli ulteriori provvedimenti del caso.

Così deciso nell'udienza del giorno 31 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Filipponi, Belleni, Acet, Formica, Marcelli.

Depositata in segreteria per gli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 29 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	80.35	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.45	—

Corso medio dei cambi

del giorno 29 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 119,06 — Londra 55,27 — Svizzera 274,49 — New York 15,59 — Oro 219,13.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione) (El. n. 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: (?) — Data della ricevuta: febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Delegazione del tesoro di Tripoli — Intestazione della ricevuta: Guerriero Domenico fu Leonardo (pos. n. 658660) — Titolo del debito pubblico al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 250 — Consolidato 5 0[0] — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data della ricevuta: 4 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione della ricevuta: Piergentili Francesco fu Giuseppe (pos. n. 682555) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 21 — Consolidato 3,50 0[0] — Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 30 novembre 1919:

Filippi Ruggero, archivista di 1ª classe — Biancoli Giuseppe, archivista di 1ª classe — Carli Didaco, archivista di 1ª classe, sono collocati a riposo per età avanzata con oltre 20 anni di servizio, ai termini dell'art. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, con decorrenza dal 29 novembre 1919.

Sono approvate le seguenti nomine e promozioni nella carriera d'ordine, con effetto dal 29 novembre 1919:

Molina cav. Carlo, archivista di 1ª classe promosso archivista capo con lo stipendio annuo di L. 6100.

Focaccia Rodolfo — Ricci Fileno — Mottola Nicola — Lidonnici Ferdinando — Tacchi Teobaldo, archivisti di 2ª classe promossi archivisti di 1ª classe con lo stipendio annuo di L. 5525.

Bevilacqua cav. Vincenzo — Reynier Rodolfo — Morino cav. Achille — Jannetti Romeo — Manenti Umberto, applicati di 1ª classe promossi archivisti di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 4950.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, e il successivo decreto Regio 30 dicembre 1919, n. 2508, con il quale è stato prorogato il termine di cui all'art. 4 (ultimo capoverso) del predetto R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793;

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 250 del 21 ottobre 1919 e il successivo decreto Ministeriale 28 dicembre 1919;

Decreta:

È aperto un concorso per titoli a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo dell'Ispettorato tecnico delle industrie, con l'annuo stipendio di L. 6000, oltre l'aumento stabilito dal decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

Le domande dovranno essere presentate al Segretariato generale di questo Ministero entro venti giorni dalla data del presente bando.

Alle domande devono essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato l'età di 35 anni alla data del presente bando;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale di immunità penale;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione;

f) diploma di laurea di ingegnere;

g) tutti i titoli che il candidato ritenga atti a comprovare la propria idoneità al posto cui aspira;

h) un elenco in doppia copia dei documenti e dei titoli presentati.

I certificati di cui alle lettere *c), d), e),* debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

I funzionari del Ministero sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)*; i funzionari di altre amministrazioni dello Stato possono, in sostituzione di tali documenti, presentare un certificato ufficiale comprovante la loro qualità di funzionari.

Si avverte che i funzionari dello Stato sono ammessi al concorso senza limitazioni di età.

Roma, 30 gennaio 1920.

Il ministro: FERRARIS.

PARTE NON UFFICIALE

Risposta del Governo serbo-croato-sloveno alla Nota delle principali potenze alleate

PARIGI, 29. — Ecco la risposta del Governo serbo-croato-sloveno alla Nota in data 20 gennaio delle principali potenze alleate:

« Il Governo del Regno serbo-croato-sloveno considera la comunicazione del 20 gennaio come una proposta amichevole e non come una ingiunzione.

Infatti è la prima volta, dall'apertura della Conferenza della pace, che esso riceve una proposta ufficiale dal Consiglio supremo o da una qualsiasi delle potenze che vi sono rappresentate. Sarebbe perciò incomprensibile che il Governo Reale fosse posto bruscamente nell'obbligo di rispondere in un termine di pochi giorni ad una serie di proposte dalle quali dipendono i destini del suo popolo e della pace d'Europa.

Il Governo reale si considera in diritto di domandare alle potenze alleate ed associate il tempo indispensabile per un esame fatto con tutta l'attenzione necessaria di proposte così importanti quali quelle che gli sono sottoposte ora per la prima

dall'interesse generale, e dalla preoccupazione di stabilire e di mantenere relazioni amichevoli con gli Stati vicini.

Per quanto riguarda il contenuto di queste proposte il Governo reale prega di rilevare che esse non sono pienamente d'accordo con i principî di libera determinazione e di indipendenza dei popoli proclamati dalla Conferenza della pace, nè coi desideri delle popolazioni, nè con le condizioni geografiche ed economiche che essi comportano.

È già più di un anno che la questione è stata portata davanti alla opinione dei paesi interessati ed il Governo reale, desideroso al più alto punto di risolvere nello spirito più amichevole le difficoltà attualmente esistenti, si propone di sottoporre la soluzione sia ad un arbitrato sia ad un plebiscito ed è anche pronto ad adottare l'uno e l'altro di questi metodi, ma non può comprendere come un trattato stipulato tra tre persone senza la sua cooperazione, e le cui clausole non gli sono mai state comunicate, potrebbe essergli applicato nel caso di una non accettazione categorica ed immediata di tali proposte.

Per quanto riguarda le proposte stesse, il Governo reale è in obbligo di osservare che non può accettarle nel loro insieme.

Il Governo conta sullo spirito di giustizia e di equità delle potenze che gli hanno fatto la comunicazione del 20 gennaio per essere autorizzato a sottoporre le modificazioni imposte dalla necessità di assicurare la pace nell'Adriatico.

Il Governo reale è pure obbligato a rilevare che le proposte del 20 gennaio non offrono alcuna garanzia per lo sgombero dei territori sui quali si estenderà la sua sovranità, nè per lo sgombero delle città di Fiume e di Zara, erette in Stati indipendenti. Anzi, avvenimenti recenti, uno dei quali non data che dall'altro ieri, hanno provato che i comandanti delle truppe, regolari ed irregolari, occupanti i territori in questione, son decisi a non tener conto degli ordini che loro sono stati o possono esser loro dati dal Governo da cui dipendono.

Il Governo reale che, durante tutta la guerra, ha dato prova di costante fedeltà verso gli alleati senza esitare davanti a nessun sacrificio per il successo della causa comune e che, dopo la cessazione delle ostilità, ha dato prova del più grande spirito di moderazione, anche nelle circostanze più delicate, resta disposto a risolvere le difficoltà discutendo con lo stesso spirito di amicizia e di conciliazione ».

CRONACA ITALIANA

Le bandiere gloriose dell'arma dei RR. CC., dell'artiglieria e del genio, vennero, ieri, in forma solenne, restituite ai rispettivi corpi. Alla stazione ferroviaria di Termini stavano le rappresentanze dei tre corpi con le musiche.

Erano presenti tutte le autorità militari e numerosi ufficiali di tutte le armi, la rappresentanza del municipio, il prefetto, il questore.

Alle 10 giunse S. A. R. il duca d'Aosta, salutato dalla fanfara reale e accolto dalle autorità.

L'uscita delle bandiere dalla stazione, ove stavano deposte nella sala regale, fu salutata dall'inno reale e dalla folla plaudente, commossa. Ciascun gruppo delle diverse milizie si ordinò in corteo recandosi alle rispettive caserme, destando ovunque, durante il percorso, saluti e acclamazioni trionfali nella popolazione.

Nelle caserme venne compiuta la riconsegna formale delle bandiere, accolte fra la reverenza e la commozione più profonde.

Per il VI prestito nazionale. — Continua con esito favorevolissimo in ogni parte d'Italia la sottoscrizione al nuovo prestito da parte di Enti, Società e cittadini.

A tutto il 27 corrente si erano superati i 12 miliardi di lire, dei quali oltre 3 miliardi raccolti nella sola provincia di Roma.

Anche dall'estero continuano a giungere notizie lusinghiere sull'andamento delle sottoscrizioni le quali nel solo Sud America hanno superato i 270 milioni.

*** L'Amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi e i vecchi danneggiati dal terremoto nell'intendimento di rendere maggiormente fruttifera la propria dotazione patrimoniale ha deliberato di investire la somma di L. 500.000 in titoli del nuovo prestito.

*** Nella giornata di ieri, a Bologna, sono state sottoscritte lire 5.013.400, raggiungendosi così la cifra di L. 637.790.400. A Modena le sottoscrizioni ammontarono i 40 milioni.

A Trieste le sottoscrizioni raggiungono a tutt'oggi i 100 milioni.

TELEGRAMMI " STEFANI „

LONDRA, 28. — Il *Globe* annuncia che l'ammiraglio von Reuter responsabile della distruzione della flotta tedesca a Scapaflow, e già internato in Inghilterra, è stato liberato ed è ripartito per la Germania.

CAIRO, 28. — Un uomo, che simulava di essere un dilettante fotografo, ha lanciato una bomba contro un automobile in cui si trovava Sirry pascià, ministro dei lavori pubblici. Questi è rimasto incolume. Il colpevole è riuscito a sottrarsi all'arresto.

LONDRA, 29. — Una informazione dell'*Agenzia Reuter* dice che lo sgombero di Beyruth da parte delle truppe britanniche è cominciato a mezzogiorno del 19 gennaio.

Le truppe britanniche hanno ora sgombrato tutta la regione di occupazione francese.

REVAL, 29. — Per ordine del procuratore dell'antico esercito del nord-ovest è stato arrestato il generale Yudenic, ex-comandante in capo di questo esercito, il quale si proponeva di partire per l'estero con somme rilevanti che erano destinate al vettovagliamento dell'esercito russo.

Durante l'arresto di Yudenic il suo aiutante ha estratto di tasca una rivoltella ma un agente di polizia estone lo ha disarmato. L'aiutante era anche in possesso di una bomba a mano.

Le missioni militari alleate hanno fatto vive proteste presso il Governo estone.

PARIGI, 29. — Il *Temps* ha annunziato stamane che l'ammiraglio Kolciak era stato consegnato al governo socialista rivoluzionario di Irkustk.

Nei circoli francesi si conferma l'esattezza di questa notizia, ma si ignora tuttavia in quale condizione questo avvenimento si sia verificato.

L'alto commissario degli alleati in Siberia è stato incaricato telegraficamente dal governo francese di domandare al generale Janin una relazione su questo incidente e di intervenire per ottenere la liberazione dell'ammiraglio Kolciak.

PARIGI, 30. — Secondo il *Petit Parisien* Pasic e Trumbic sono stati ricevuti ieri sera dal presidente del Consiglio Millerand col quale hanno avuto una lunga conversazione.

Le potenze alleate procederanno forse ad un nuovo esame della questione; ciò che è certo è che si ha a Parigi la speranza e il fermo desiderio di giungere, appena possibile, ad una soluzione.

L'*Echo de Paris* scrive: La Francia e l'Inghilterra devono mantenere la parola data all'Italia e lasciarla giudice della situazione.

Ogni politica che cercasse di destreggiarsi tra Roma e Belgrado sotto il pretesto di raggiungere un accordo inconcepibile, non farebbe che condurre i gabinetti di Londra e di Parigi a nuove discussioni ed avrebbe per effetto immediato di compromettere i rapporti con l'Italia. La parola spetta ora all'on. Nitti.

Il *Gaulois* dice: Vi ha un limite a tutto. Il Governo di Roma si è rassegnato, nell'interesse del mantenimento della pace, ad incontestabili sacrifici. Esso ha fatto, dietro istanza del Consiglio supremo, concessioni più larghe di quelle che si osava sperare, alla tesi di Wilson. La Serbia esce geograficamente e moralmente così ingrandita dalla guerra, che non è certamente da compiangere. Saranno da essa chieste nuove proroghe nella speranza di provocare un intervento degli Stati Uniti, ma ciò sarebbe da parte sua una dannosa illusione.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.